NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AI MOVIMENTI O PARTITI POLITICI

# Art. 4

## Disposizioni transitorie

Per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da adottare entro il 28 febbraio, ripartisce a titolo di prima erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 160 miliardi di lire. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 e sulla base dei dati comunicati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati ai sensi del comma 6 dell'articolo 2.

Versione in vigore dal 23 gennaio 1997, non più in vigore dal 15 maggio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici |
| Estremi | Legge 2 gennaio 1997, n. 2 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1997 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolamentazione-della-contribuzione-volontaria-ai/art-4-disposizioni-transitorie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it